



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 24/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 827

Determinazione delle tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Con il D.L.vo 112/98 e successive modifiche ed integrazioni, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 114 sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelle esplicitamente mantenute dallo Stato.

Con il successivo DPCM 26 maggio 2000 recante "Individuazione delle risorse Umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I del D.L.vo 112/98" sono state trasferite alle Regioni la maggior parte delle competenze in materia veterinaria.

Nell'ambito di tale processo sono state trasferite anche le competenze in materia di autorizzazione di taluni stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale e degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione di rifiuti di origine animale, di seguito elencate:

- a) Autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione di prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);
- b) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- c) Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309)
- d) Riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- e) Riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- f) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- g) Riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);

h) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 53 l);

i) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);

l) Riconoscimento degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei materiali a basso e alto rischio (art 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

I suddetti atti normativi prevedono il rilascio, da parte delle autorità sanitarie competenti, di atti autorizzativi a conclusione di procedure di riconoscimento di idoneità, a seconda delle diverse tipologie di stabilimenti.

Considerato che le spese relative all'esecuzione degli accertamenti tecnici ed amministrativi connessi con la procedura di riconoscimento sono a carico degli interessati;

Ritenuto di dover stabilire le tariffe che devono essere corrisposte ai fini del processo autorizzativo,

Ritenuto indispensabile provvedere al potenziamento dell'attività del Servizio Veterinario regionale, che per la elaborazione di programmi ispettivi si avvarrà anche di collaborazioni esterne, così come dovrà provvedere alla acquisizione di beni strumentali occorrenti per gestione del processo autorizzativo.

Pertanto, tenendo conto dei costi connessi ad eventuali sopralluoghi ispettivi ed alla istruttoria di ufficio, si ritiene opportuno approvare le tariffe indicate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, già determinate con decreti ministeriali dal Ministero della salute apportando, come modificazione, una riduzione dei costi nei casi in cui uno stabilimento venga contestualmente autorizzato per più attività e nel caso di attivazione di nuova attività in uno stabilimento già riconosciuto

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI "

Si da atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento in favore del Servizio Veterinario per il pagamento delle spese relative alle attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e trasformazione prodotti carnei e ittici va imputata al cap. 712060 e al corrispondente capitolo di entrata 3065084 (con vincolo tra capitolo di entrata e capitolo di spesa).

La stessa risulta contenuta nei limiti del Fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Del Servizio Veterinario

Dr. Francesco Fucili

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n.7/97;

- L' Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di stabilire che, per le attività tecniche ed amministrative che saranno svolte dal Servizio Veterinario Regionale, al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme in premessa, gli interessati dovranno versare a favore della Regione Puglia l'importo indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Di dare atto che le somme versate alla Regione Puglia per il rilascio dei decreti di riconoscimento di cui al presente provvedimento saranno introitate sul capitolo di entrata 3065084 del bilancio regionale
- di dare mandato al dirigente del servizio veterinario regionale a procedere alla sospensione del riconoscimento, fino a versamento effettuato, degli stabilimenti già in attività qualora il versamento non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sul BURP o nel caso in cui non sia effettuato entro 6 mesi dal rilascio del riconoscimento provvisorio.
- Di dare atto che le somme rinvenienti dall'applicazione del presente provvedimento saranno acquisite al capitolo entrata 3065084 e al corrispondente capitolo di spesa 712060 (con vincolo tra capitolo di entrata e capitolo di spesa) e di finalizzare la spesa alle attività di riconoscimento, ivi inclusa l'attività istruttoria e la esecuzione di programmi ispettivi, anche mediante avvalimento di collaborazioni esterne, nonché all'adeguamento fimonale e all'acquisizione di beni strumentali occorrenti per gestione de processo autorizzativo del Servizio Veterinario Regionale.
- Di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta Il presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto